

al fine di conservarla per sè agli effetti del Codice di commercio.

Interpretata in questo senso la disposizione dell'articolo 92, mi pare che si potrebbe omettere qualsiasi modificazione all'articolo medesimo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. (*Della Commissione*) Quanto disse testè l'onorevole Pasquale, mi sembra in tutto esatto; le deroghe al Codice non si presumono, quando non sono dichiarate. Qui noi non regoliamo le condizioni del commerciante privato, agli effetti di diritto che possa avere una lettera di porto; noi qui regoliamo le condizioni alle quali è obbligato a sottomettersi colui che vuole spedire una merce per mezzo della ferrovia.

Gli effetti legali poi di una ricevuta, che l'amministrazione può rilasciare, saranno regolati secondo il diritto comune.

L'onorevole Sanguinetti deve tenere presente questo: che il diritto ferroviario è qualche cosa che può essere un po' distinto dalle norme comuni, e che in una convenzione per l'esercizio delle ferrovie non troverebbero sede opportuna le norme di diritto relative agli effetti legali della lettera di porto.

Pasquali. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Pasquali. Le parole testè dette dall'onorevole Giolitti mi obbligano a parlare nuovamente.

Egli afferma che il diritto ferroviario, quale è sancito dalla legge e dal contratto di cui discutiamo, deve essere qualche cosa di diverso dal diritto comune.

Giolitti. Ho detto: può essere.

Pasquali. Sta bene; sia pure così; può essere. Ma è necessario però aggiungere: che sarà qualche cosa di diverso allorquando siavi un'esplicita dichiarazione nella legge, o nel contratto approvato per legge.

Imperocchè guai a noi se dovessimo ammettere che si possa dare, ad un'interpretazione estensiva del contratto in materia ferroviaria, la possanza d'escludere l'applicazione delle norme generali di legge! Per quanto al contratto di vettura che dal Codice di commercio è regolato, tutte le obbligazioni che ne derivano tra lo speditore ed il vettore sono contemplate nel Codice stesso, salvo le modificazioni che altrimenti per legge vengano espresse.

E giacchè mi trovo a parlare, approfitto dell'occasione per soggiungere che io non credo, riprendendo l'argomento poc'anzi trattato dall'onorevole Sanguinetti, che siavi necessità di una specifica disposizione sull'argomento stesso, neanche di fronte

al dubbio sollevato che l'amministrazione ferroviaria si volesse rifiutare a rilasciare questo secondo esemplare. Perchè colla teoria generale che il diritto comune impone anche in materia ferroviaria, l'amministrazione non potrebbe rifiutarsi di compiere il dovere del vettore di rilasciare una copia di bolletta di spedizione affinchè lo speditore possa di questa valersi a termini e per gli effetti del Codice di commercio.

Quindi, le parole dell'articolo 92 come non possono cambiare la sostanza del Codice di commercio, non credo che si possa temere le stesse autorizzino un rifiuto per parte dell'amministrazione ferroviaria a rilasciare la detta seconda copia del documento di spedizione.

Presidente. Onorevole Sanguinetti, mantiene il suo emendamento?

Sanguinetti. L'onorevole Pasquali ha dissipato in parte i miei dubbi; la Commissione non fu così esplicita, anzi li confermò, imperocchè l'onorevole Giolitti, a nome della Commissione, non ha accettato le dichiarazioni dell'onorevole Pasquali; aggiunse anzi una frase assai oscura, cioè a dire che il diritto ferroviario è diverso dal diritto comune emergente dal Codice di commercio.

Quindi i miei dubbi, risolti dall'onorevole Pasquali, furono riconfermati dall'onorevole Giolitti.

Ora cosa mi era proposto di ottenere coll'emendamento? Che Commissione e Ministero quanto meno dichiarassero che colle parole: che la richiesta di spedizione deve essere presentata in semplice esemplare, non si intese e non si intende punto di pregiudicare le disposizioni del Codice di commercio relative alle girate, e che in ogni caso chiunque abbia diritto di presentare due esemplari anzichè uno solo, per potere appunto usufruire di tutte quelle facoltà che il Codice di commercio concede.

E dappoichè non ho potuto ottenere dichiarazioni esplicite dalla Commissione, io le domando all'onorevole ministro di agricoltura e commercio, a lui che, per istituto, è tutore dei legittimi interessi del commercio.

Giolitti. (*Della Commissione*) Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti. (*Della Commissione*) Non ho avuto la fortuna di farmi comprendere dall'onorevole Sanguinetti. Io dissi che qui stiamo facendo un contratto per l'esercizio delle ferrovie, e che non c'è bisogno di ripetere in questo contratto gli articoli del Codice di commercio, ogniqualevolta c'è una disposizione, la quale può avere una correlazione con quella del Codice di commercio. Ecco tutto quello che ho detto. Ora mi pare che questa